

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (ROTTAMAZIONE-QUINQUIES)

(Adottato ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e in attuazione dell'art. 1, commi 102–110, della L. 199/2025, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie (IMU, TARI, TASI, ecc.) e patrimoniali (Canone Unico, Sanzioni CdS, ecc.), non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910 o di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, L. 160/2019.
 2. In forza dell'autorizzazione della **Giunta Comunale** (deliberazione n. 17 del 23/02/2026), la definizione agevolata si applica ai carichi affidati al Concessionario Geset Italia S.p.A. o agli atti notificati nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023** (Gestione Ordinaria). I carichi di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), relativi alle annualità antecedenti al 31/12/2019, sono espressamente esclusi dal presente regolamento.
 3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
 - a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
 - b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
-

ARTICOLO 2 – BENEFICI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Per le **Entrate Tributarie**, la definizione agevolata consente l'estinzione del debito mediante il pagamento:
 - a) della quota **capitale** del tributo omesso o parzialmente versato;

b) delle spese di notifica, delle spese per procedure esecutive e degli oneri di riscossione documentati.

Sono integralmente **annullati** le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi, compresi quelli di mora.

2. Per le **Entrate Patrimoniali diverse dalle sanzioni al Codice della Strada**, la definizione agevolata consente l'estinzione del debito versando il capitale e le spese documentate, con esclusione degli interessi e delle sanzioni accessorie.
3. Per le **Sanzioni Amministrative per violazioni al Codice della Strada**, ai sensi dell'art. 1, comma 97, della L. 199/2025 la definizione agevolata prevede il **pagamento integrale della sanzione (multa)** e delle spese. L'agevolazione consiste esclusivamente nell'annullamento degli **interessi**, compresi quelli di mora e le maggiorazioni ex art. 27, sesto comma, L. 689/1981.
4. La definizione agevolata può riguardare il **singolo debito** incluso in un'ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo, senza obbligo di definire l'intera posizione debitoria.

ARTICOLO 3 – ISTANZA DI ADESIONE

1. Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune entro e non oltre i **60 giorni dalla pubblicazione**.
2. Nella dichiarazione il debitore indica il numero di rate prescelto (nel rispetto dei minimi di cui all'Art. 4) e assume l'impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi interessati.
3. La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità (tutte equivalenti):

a) **Via PEC:** protocollo@comunedipagani.legalmail.it;

b) **Tramite intermediari abilitati** (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro, patronati): con delega scritta allegata;

c) **Consegna fisica** presso l'Ufficio Protocollo, con rilascio di ricevuta.

4. La presentazione della dichiarazione di adesione sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce l'avvio di nuove procedure esecutive e cautelari per i debiti oggetto di istanza.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

1. Entro il 31 Maggio 2026, il Concessionario Geset Italia S.p.A. notifica al debitore, che ha presentato l'istanza di adesione, l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento e l'importo delle singole rate, con le seguenti opzioni:

a) **Unica soluzione:** con scadenza entro il **30 Giugno 2026**;

b) **Versamento rateale** fino a un massimo di **18 rate mensili**:

- la **prima e la seconda rata**: ciascuna pari al **10%** dell'importo totale dovuto, con scadenza entro il 30 Giugno 2026 ed entro il 31 Luglio 2026;
 - le **restanti rate**, di pari importo, con scadenza mensile a decorrere dal 31 Agosto 2026.
2. **Interessi sulle rate**: a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata sono dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato del **2% annuo**.
 3. **Rata minima**:
 - Persone fisiche: **€ 50,00** per rata;
 - Persone giuridiche: **€ 100,00** per rata.

Se l'applicazione di 18 rate comporta importi inferiori rispetto alla rata minima, il piano è automaticamente ridotto nel numero di rate.

4. La definizione agevolata è esercitabile anche da debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di dilazione. Le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
5. Con la comunicazione di cui al comma 1, il Concessionario Geset Italia S.p.A. indica anche l'eventuale **diniego totale o parziale** alla definizione agevolata, con indicazione dei motivi.
6. Tutte le rateizzazioni in corso relative ad atti non rientranti nella definizione agevolata non sono sospese.

ARTICOLO 5 – LIQUIDAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE SOMME

1. Entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'istanza il Concessionario Geset Italia S.p.A. comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

ARTICOLO 6 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il pagamento della prima o unica rata determina, limitatamente ai debiti definibili, la **revoca automatica** dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. Sono compresi nella definizione agevolata anche i debiti che rientrano in procedimenti instaurati ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) o della L. 3/2012, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, secondo le modalità previste nel decreto di omologazione.

ARTICOLO 7 – MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento — per un ritardo superiore a **cinque giorni solari** rispetto alla scadenza — dell'unica rata **ovvero di una qualsiasi delle rate** in cui è stato dilazionato il pagamento, determina l'**inefficacia automatica** della definizione agevolata. La tolleranza di cinque giorni solari si applica anche al pagamento in unica soluzione.
2. In tale ipotesi:

- i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di **acconto** sull'importo complessivamente dovuto (comprensivo di sanzioni e interessi originari);
 - cessa ogni effetto di sospensione delle procedure;
 - il Concessionario Geset Italia S.p.A. riprende le azioni cautelari ed esecutive senza necessità di ulteriore preavviso.
-

ARTICOLO 8 – PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE IN CORSO

1. Dopo la presentazione della dichiarazione ex art. 3, il Concessionario Geset Italia S.p.A. non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche per i debiti definibili; non può altresì proseguire le procedure coattive già avviate, a condizione che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Fermi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione restano in essere fino al perfezionamento della definizione.
-

ARTICOLO 9 – RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE

1. Nella dichiarazione di cui all'art. 3, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi inclusi nell'istanza e assume l'impegno a rinunciare agli stessi.
 2. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 546/1992 (e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 175/2024), entro i **30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata**, allegando la relativa quietanza di pagamento.
 3. La dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia e di accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.
 4. La **mancata indicazione** di giudizi in essere nella dichiarazione ex art. 3 comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti nel contenzioso non dichiarato.
 5. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal **Comune**, con la presentazione della dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune stesso, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
 6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti del contenzioso in questione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto.
-

ARTICOLO 10 – EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO

1. A seguito del pagamento integrale delle somme dovute nei termini previsti, il debito originario si intende estinto a tutti gli effetti di legge.
2. Il Concessionario Geset Italia S.p.A. provvede alla cancellazione delle procedure esecutive e cautelari (fermi, ipoteche). **Gli oneri notarili e catastali per la cancellazione delle**

ipoteche sono a carico del debitore, che vi provvede entro 60 giorni dall'estinzione, salvo diverso accordo scritto.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'informativa è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pagani.
-

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore e acquista **efficacia dalla data di pubblicazione** sul sito internet istituzionale del Comune di Pagani, ai sensi dell'art. 1, comma 108, L. 199/2025.
2. Per quanto non previsto, si rinvia alla L. 199/2025, alla normativa vigente sulla riscossione e al Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.
3. I carichi di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento e restano assoggettati alle ordinarie procedure di riscossione coattiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000.